

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00328 del 10/05/2018

Proposta n. 7736 del 10/05/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina di affidamento dei lavori di demolizione del piano terra e rimozione macerie del fabbricato denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile ubicato in Rieti, identificazione catastale fg. 86 mappale 741. Nomina del responsabile unico del procedimento del Direttore dei Lavori e coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori – CUP J 11B18000050001 - CIG 7476331F80.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina di affidamento dei lavori di demolizione del piano terra e rimozione macerie del fabbricato denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile ubicato in Rieti, identificazione catastale fg. 86 mappale 741. Nomina del responsabile unico del procedimento del Direttore dei Lavori e coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori – CUP J 11B18000050001 - CIG 7476331F80.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017 con cui è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26.08.2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare del punto I. opere provvisorie (e demolizioni) su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nel quale è previsto, tra l'altro, l'indicazione di potersi avvalere in sede di gara d'appalto delle deroghe di cui all'art. 5 dall'O.C.D.P.C. 394/2016 e che le imprese dovranno essere munite dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 5. Lett. a) del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Rieti ha fatto richiesta di un Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) prot. 23733 del 13/04/2018, al fine di valutare l'esigenza di un intervento urgente da effettuare per mettere in sicurezza il fabbricato di via A. Tancredi in Comune di Rieti, denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 e di proprietà della Regione Lazio;

VISTA la scheda di valutazione del GTS del 18/04/2018, nella quale si evidenzia, tra l'altro, un cattivo stato di conservazione dell'edificio e in particolare un principio di ribaltamento fuori dal piano della muratura aggettante su via A. Tancredi con il muro di contenimento, sulla stessa via, gravemente danneggiato in prossimità di crollo;

PRESO ATTO che nella citata scheda GTS si propone, tra l'altro, la demolizione totale dell'edificio stante l'incombenza dello stesso su pubblica via anche in considerazione che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Rieti, notificata con PEC, prot. 232041 del 20/04/2018, alla Direzione Programmazione economica, bilancio demanio e patrimonio, con la quale si ordina alla Regione Lazio di mettere in sicurezza il fabbricato di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti, mediante demolizione secondo le indicazioni fornite dal Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), al fine di assicurare la pubblica incolumità anche in considerazione che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse;

VISTA la nota prot. n. 25693 del 23/04/2018, acquisita al protocollo regionale con il n. 237658/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Rieti sollecita l'esecuzione dell'ordinanza sopra richiamata del 14/04/2018 in considerazione della gravità della situazione rappresentata nell'ordinanza medesima e fa, tra l'altro, presente che l'intervento di demolizione totale dell'edificio fu progettato nel 2004, nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza da parte del sub commissario al sisma 97, e realizzato dallo stesso ufficio del solo primo piano con un peggioramento costante dello stato strutturale, ulteriormente a rischio dopo il terremoto del 24 Agosto 2016 e le successive scosse;

VISTA la nota prot. 239930 del 24/04/2018 del Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio con la quale chiede al Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016, la disponibilità ad eseguire gli interventi richiesti e necessari nell'ordinanza richiamata;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, così come riconosciuto nell'ordinanza comunale sopra richiamata, demolire il fabbricato pericolante di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla pubblica incolumità ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'articolo 163 del D.lgs. 50/2016 che al secondo comma, stabilisce "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.";

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 30/04/2018, con il quale si dà atto della sussistenza della circostanza della somma urgenza, si individua per l'esecuzione dei lavori l'impresa L.EDI.S.S. S.r.l.- P. IVA/CF. 07865801000 con sede legale in Castelnuovo di Porto (Roma) Via Campagnanese n. 3/b e si stima l'importo necessario, assorbendo di fatto la perizia giustificativa, pari ad euro 59.181,64 oltre oneri per la sicurezza ed IVA;

CONSIDERATO che nel verbale sopra citato il funzionario individua l'impresa L.EDI.S.S. S.r.l.- P. IVA/CF. 07865801000 con sede legale in Castelnuovo di Porto (Roma) Via Campagnanese n. 3/b che risulta iscritta all'anagrafe antimafia esecutori con scadenza l'8/01/2019 che ha già svolto lavori similari e possiede le qualificazioni necessarie;

VISTA la nota dell'impresa L.EDI.S.S. S.r.l. prot. n. 268405 del 9/05/2018, con la quale l'impresa ha trasmesso, oltre alla documentazione amministrativa, la migliore offerta pari al 2% di ribasso sull'importo di € 59.181,64, per un importo risultante di € 57.998,00 oltre 3.452,40 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di € 61.450,40 oltre IVA per i lavori di demolizione citati;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi ai sensi del citato art. 163 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in termine congruo si procederà alla verifica dell'autocertificazione, resa dall'Impresa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica; e che "qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità";

CONSIDERATO che l'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la stazione appaltante nomini un Responsabile unico del procedimento (RUP);

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato pericolante di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti;

RITENUTO quindi necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per i lavori di demolizione sopra richiamati nella persona del Geom. Carlo Pallozzi, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che risulta in possesso dei requisiti necessari;

RITENUTO necessario nominare il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'avvio dei lavori;

PRESO ATTO che il Geom. Dino Primieri ha titolo di studio e professionalità adeguata per svolgere l'incarico di Direttore dei Lavori per la demolizione del fabbricato pericolante di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti;

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Dino Primieri quale Direttore dei Lavori di demolizione del fabbricato citato e del muro di contenimento;

VISTO in particolare l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

PRESO ATTO che il Geom. Dino Primieri ha titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, per svolgere l'incarico di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per la demolizione del fabbricato citato;

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Dino Primieri coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di demolizione del fabbricato pericolante di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e della comunicazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016, all'impresa L.EDI.S.S. S.r.l.- P. IVA/CF. 07865801000, con sede legale in Castelnuovo di Porto (Roma) Via Campagnanese n. 3/b, i lavori di demolizione del fabbricato di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti, a seguito del ribasso offerto del 2%, per l'importo di € 57.998,00 oltre 3.452,40 per oneri della sicurezza per un totale di € 61.450,40 oltre IVA.
2. di avvalersi, se necessario, di tutte le deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016 a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 per l'evidente necessità al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e in particolare delle deroghe agli articoli:
 - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici,

in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.
3. di nominare quale RUP il geom. Carlo Pallozzi funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord - Viterbo che ha in possesso dei requisiti necessari per la demolizione del fabbricato di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti;
 4. di nominare quale Direttore dei Lavori per le opere di demolizione del di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti, il Geom. Dino Primieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari;
 5. di nominare quale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di demolizione del fabbricato di via A. Tancredi denominato reparto ortopedico dell'ex ospedale civile, catastalmente ricadente sulla particella 738 del fg. 86 del Comune di Rieti, il Geom. Dino Primieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari;
 6. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda d'Ercole